

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 15 luglio 2024 - n. XII/2741

**Promozione dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione del progetto di rigenerazione urbana «FILI - Cadorna» in comune di Milano - Aggiornamento dell'Autorità competente per la VAS**

### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19, ed in particolare l'art. 7 che disciplina gli accordi di programma di interesse regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- il r.r. 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell'art. 13, comma 1, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- l'art. 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS);
- la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio» ed in particolare l'art. 4 relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte seconda - Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- la l.c.r. n. 22 del 9 luglio 2024 «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024»;

Premesso che:

- con d.g.r. XII/2533 del 17 giugno 2024 è stato promosso l'accordo di programma finalizzato alla realizzazione del progetto di rigenerazione urbana «FILI Cadorna»;
- con tale atto è stata individuata, come previsto dall'art. 25 del regolamento regionale n. 6/2020, nell'ambito del procedimento di Valutazione ambientale strategica, l'Autorità competente e l'Autorità competente;

Considerato che:

- il compendio di intervento ricade in comune di Milano e che la trasformazione in oggetto costituirà variante allo strumento urbanistico vigente per il solo ambito 1 con conseguente necessità di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- le categorie d'opera da sottoporre a VIA e Verifica ai sensi della l.r. 5/2010 saranno da valutare, nel corso della definizione dell'accordo di programma, anche in considerazione della necessità di approfondire le ipotesi progettuali;

Atteso che:

- in data 9 luglio 2024 è intervenuta la modifica della legge regionale n. 19/19 che ha riguardato, fra l'altro, l'art. 7 di detta legge prevedendo quanto segue: «Qualora siano previste trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS, la deliberazione della Giunta regionale di promozione dell'accordo di programma indica il comune territorialmente interessato quale ente preposto a individuare, al proprio interno, l'autorità competente in materia di VAS; in caso di intervento localizzato su più territori comunali, l'autorità competente è individuata all'interno dell'ente territoriale che ha competenza prevalente secondo quanto stabilito dalla conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 267/2000. Per le trasformazioni urbanistico-territoriali di cui al primo periodo del presente comma la valutazione di incidenza è effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata, ferma restando la competenza della Regione all'effettuazione di tale valutazione nell'ambito della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)»;

Considerato che:

- alla luce di detta modifica normativa, il ruolo di Autorità competente nell'ambito del procedimento di VAS deve

oggi essere ricoperto, in caso di intervento localizzato sul territorio di un solo comune, dall'amministrazione comunale territorialmente competente, in quanto soggetto direttamente interessato alle trasformazioni urbanistico-territoriali derivanti dall'accordo;

- il già previsto procedimento di Valutazione Ambientale Strategica non è sinora stato avviato e non sono stati ancora individuati i soggetti competenti in materia ambientale, il che costituisce presupposto per l'applicazione della nuova normativa ai sensi del disposto di cui all'art. 1 l.c.r. 22 del 9 luglio 2024, comma 2 bis;
- la nuova suddivisione di competenze in materia di VAS, dettata da esigenze applicative volte alla miglior gestione della procedura, pare particolarmente indicata nel caso dell'accordo di programma di cui alla citata d.g.r., atteso che l'intero intervento si colloca all'interno del territorio comunale di Milano;

Ritenuto per quanto sopra indicato:

- di aggiornare la promozione dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione dell'intervento di rigenerazione urbana FILI - Cadorna in comune di Milano, applicando la suddivisione di competenze in materia di VAS come da nuove disposizioni normative e individuando pertanto, nell'ambito del procedimento di Valutazione ambientale strategica, il ruolo di Autorità competente in capo alla Amministrazione comunale di Milano, Area Risorse idriche e igiene ambientale;
- di confermare il ruolo di Autorità Procedente in capo alla Struttura Programmazione negoziata della Direzione Centrale Programmazione e relazioni esterne di Regione Lombardia;
- di avviare conseguentemente il procedimento di Valutazione ambientale strategica dell'intervento oggetto dell'accordo di programma così come promosso con la già richiamata d.g.r. XII/2533 del 17 giugno 2024;

Atteso che, la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale e che verrà pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito SIVAS di Regione Lombardia: <https://www.sivas.servizirl.it/sivas/>;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di aggiornare la promozione dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione dell'intervento di rigenerazione urbana FILI - Cadorna in comune di Milano di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. XII/2533 del 17 giugno 2024, come illustrato in premessa, individuando nell'ambito del procedimento di Valutazione ambientale strategica, il ruolo di Autorità competente in capo alla Amministrazione comunale di Milano, Area Risorse idriche e igiene ambientale;
2. di confermare il ruolo di Autorità procedente VAS in capo alla Struttura Programmazione negoziata della Direzione Centrale Programmazione e relazioni esterne di Regione Lombardia;
3. di avviare il procedimento di Valutazione ambientale strategica dell'intervento oggetto dell'accordo di programma così come promosso con la già richiamata d.g.r. XII/2533 del 17 giugno 2024;
4. di dare atto che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19;
6. di pubblicare tutta la documentazione relativa al procedimento di VAS sul sito SIVAS di Regione Lombardia al seguente link: <https://www.sivas.servizirl.it/sivas/>;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale Regionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d).

Il segretario: Riccardo Perini